

Mozione n. 20

oggetto: Ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2013, n. 104

CAPOZZI, MORETTI, HONSELL, PELLEGRINO

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

PREMESSO che l'articolo n. 127 della Costituzione italiana stabilisce che la Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge;

RICHIAMATO l'articolo n. 134 della Costituzione italiana, il quale stabilisce che sia la Corte Costituzionale a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti dello Stato e delle Regioni, aventi forza di legge, e sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni;

CONSIDERATO che in data 10 agosto 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, contenente 'Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici';

LETTO che, ai sensi del comma 1 dell'articolo 13 del soprarichiamato decreto, il Consiglio dei ministri può con propria deliberazione, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, dichiarare il preminente interesse strategico nazionale di grandi programmi d'investimento esteri sul territorio italiano, che richiedono, per la loro realizzazione, procedimenti amministrativi integrati e coordinati di enti locali, regioni, province autonome, amministrazioni statali e altri enti o soggetti pubblici di qualsiasi natura;

VISTO che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 13, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è nominato, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente interessata, un commissario straordinario di Governo per assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessaria per la tempestiva ed efficace realizzazione del programma d'investimento individuato e dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13, ai fini dell'esercizio dei propri compiti, il commissario straordinario, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le amministrazioni di cui al primo periodo si

esprimono entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 13, fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 4, gli atti amministrativi necessari alla realizzazione del programma d'investimento dichiarato di preminente interesse strategico ai sensi del comma 1 sono rilasciati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del progetto e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal commissario straordinario di cui al comma 3, in esito ad apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo commissario, in applicazione degli articoli 14-bis e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità dei cittadini;

LETTO il comma 6 dell'articolo 13 per il quale il rilascio dell'autorizzazione unica sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione assenso, intesa, nulla osta e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto. L'autorizzazione unica ha effetto di variante degli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi previsti nel programma d'investimento di cui al comma 1 e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione del progetto, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere e per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità e per l'apposizione di vincolo espropriativo;

RICHIAMATO l'articolo 117 della Costituzione e in particolare il comma 1 che individua le materie di competenza esclusiva dello Stato, il comma 2 che individua le materie di competenza concorrente dello Stato, ovvero quelle per le quali allo Stato compete la sola determinazione dei principi fondamentali, e il comma 3 che dispone che spetta alle Regioni la potestà legislativa per ogni materia non riservata alla legislazione dello Stato;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 118 della Costituzione in cui al comma 1 è previsto che le funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto Speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre

Regioni, la Regione ha potestà legislativa in materia di urbanistica, industria, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale, espropriazione per pubblica utilità;

VALUTATO che la nomina di un commissario straordinario di Governo ad oggi è stata prevista per situazioni di indifferibilità e urgenza e per materie o settori specifici oltre che con poteri circostanziati;

VALUTATO che l'articolo 13 del decreto-legge 104/2023 attribuisce al commissario straordinario di Governo poteri eccezionali e competenze amministrative in deroga a quanto prevede l'articolo 118 della Costituzione, in mancanza di un carattere di eccezionalità e urgenza, che giustifichi l'accentramento allo Stato delle competenze, e senza indicare il settore di intervento dei programmi di investimento esteri;

VALUTATO che per realizzare infrastrutture o insediamenti produttivi sul territorio regionale non è in alcun modo necessaria la nomina di un commissario da parte del Governo e che anzi, laddove ne sia stato nominato uno, anche di recente, non si sono velocizzate le procedure, ma invero si sono definitivamente bloccate;

ATTESO che nella nostra Regione nei mesi scorsi si sono insediate multinazionali che hanno affrontato investimenti che hanno superato i 500 milioni di euro e creato almeno 500 posti di lavoro, senza che fosse necessaria la nomina di un commissario per i programmi di investimenti esteri;

RITENUTO che tale nomina di fatto prevarica sulle normative votate dal Consiglio regionale o approvate dalla Giunta regionale;

Tutto ciò premesso

impegna la Giunta regionale

1) a proporre ricorso davanti alla Corte costituzionale ex articolo 127 della Costituzione per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 13 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, contenente 'Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici';

2) a inviare il testo del presente atto di indirizzo al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Parlamentari della Repubblica, invitandoli ad abrogare l'articolo 13 del decreto-legge 104/2023 in sede di conversione in legge dello stesso.

Presentata alla Presidenza il giorno 13.09.2023